

L'art. 127 ora è abrogato, quindi superate le questioni particolari, cui dette luogo, dalla legge del 1925, e vedremo come. Ma forse non esisteva formalmente nè anche prima, dopo la legge del 12 giugno 1913, dalla quale *piena ed intera esecuzione* in Italia veniva data alle due convenzioni, su l'abbordaggio e su l'assistenza, della Conferenza di Bruxelles. Non si può dubitare che, parlando questa legge interna di *esecuzione*, tutte le norme di dette convenzioni devano ritenersi legge dello Stato Italiano. Ora all'art. 7 della Convenzione sull'assistenza e salvataggio è previsto il caso di *convenzione al momento e sotto l'influenza del pericolo*, e non ne viene comminata la nullità assoluta, ma una possibilità di annullamento (annullabilità) « se l'autorità giudiziaria ritenga che le condizioni convenute non sono eque ».

« In tutti i casi, (soggiunge l'art. 7), allorchè sia provato che il consenso fu viziato da dolo o reticenza, oppure allorchè il compenso sia, in modo eccessivo in un senso o nell'altro, sproporzionato al servizio reso, la convenzione può essere annullata o modificata dalla autorità giudiziaria ». Il progetto di codice nuovo all'art. 408 riproduce integralmente il testo di Bruxelles, stabilendo appunto l'annullamento o la modifica giudiziaria per la stipulazione *al momento e sotto l'influenza del pericolo, se i patti non sieno equi*; e nei casi di consenso viziato per *reticenza o dolo* o di eccesso o difetto del compenso, possibilità, anche, di annullamento o modifica.

Con la *reticenza* aggiunta al *dolo* si risolve implicitamente la controversia se la reticenza sia o no per sè anche dolo; perocchè è tale, sempre che sia reticenza *colpevole* (il contraente ha l'obbligo di coscienza di parlare e non parla, di rivelare delle circostanze, e non le rivela). Ed è poi